

Milano, 6 febbraio 2020

Stato della regolazione del settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento

Modalità di esercizio del diritto di recesso

Luca Bongiolatti - Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (DTLR) 

Inquadramento generale

- **Decreto legislativo n. 102/14** (attuazione *Energy Efficiency Directive*): stabilisce che l'Autorità, tra l'altro definisca le modalità di esercizio del diritto di recesso nel settore del telecalore (art. 10, comma 17, lett. b))
- L'Autorità, con la deliberazione 24/2018/R/tlr, ha definito le **modalità di esercizio del diritto di recesso** per il periodo di regolazione 1 giugno 2018 – 31 dicembre 2021
- Alcune associazioni ed operatori hanno evidenziato alcune **potenziali criticità** derivanti dall'applicazione della disciplina per la **sostenibilità degli investimenti** e lo **sviluppo del settore**
- L'Autorità ha avviato un **procedimento per rivalutare** l'effettivo **impatto delle disposizioni del TUAR** (tramite delibera 661/2018/R/tlr) su:
 - **investimenti nel settore** (salvaguardia di quelli già effettuati e di quelli futuri, per la promozione e diffusione del servizio)
 - **tutela degli utenti** (completezza informazioni pre-sottoscrizione del contratto, effetto clausole di durata minima su concorrenza)
- Le modalità di esercizio del diritto di recesso sono state completate con delibera 278/2019/R/tlr, a valle di un approfondito confronto con i principali *stakeholder*

Obiettivi intervento

1

Promuovere la concorrenza nel mercato dei servizi di climatizzazione, attraverso il superamento di eventuali barriere di carattere contrattuale che possano rendere più difficile il passaggio a servizi di climatizzazioni alternativi

2

Assicurare la salvaguardia degli investimenti effettuati dagli esercenti e **promuovere lo sviluppo del settore**

3

Differenziare la disciplina in relazione alle caratteristiche dell'utente e, conseguentemente, delle sue competenze tecnico-economiche e forza contrattuale

Modalità di esercizio diritto recesso - nuovi contratti

Modalità di recesso

- L'utente ha diritto di **recedere** dal contratto di fornitura **in qualunque momento**, con un periodo di **preavviso di un mese** (comma 8.1)
- Sono esclusi dalla disciplina gli utenti con una potenza contrattualizzata superiore a 1.200 kW) (comma 2.3)

Garanzia investimenti

- Gli esercenti, al solo fine di garantire il recupero dei costi di realizzazione dell'allacciamento, possono prevedere nel preventivo di allacciamento e nel contratto uno specifico **corrispettivo di salvaguardia** a carico dell'utente che receda dal contratto di fornitura prima della sua naturale scadenza (comma 9.1)

Obblighi informativi

- L'esercente indica nel contratto di allacciamento, nel contratto di fornitura e nel sito *internet* le modalità con cui l'utente può presentare **richiesta di disattivazione della fornitura o scollegamento dalla rete**. Gli esercenti di minori dimensioni¹ sono esonerati dagli obblighi di pubblicazione sul sito internet (comma 8.2 e 8.3)

Modalità di esercizio del diritto di recesso



ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

6 febbraio 2020

¹ Esercenti di minori dimensioni: < 750 utenti e potenza complessivamente contrattualizzata < 12 MW

Modalità di applicazione del corrispettivo di salvaguardia

- Il valore iniziale del corrispettivo di salvaguardia è pari (comma 9.2):
 - nel caso di **utente residenziale domestico**, diverso da un utente socio della società cooperativa che gli fornisce l'energia termica, alla **differenza tra il costo di realizzazione dell'allacciamento**, al netto di eventuali contributi pubblici, **e il corrispettivo applicato all'utente per la realizzazione dello stesso**
 - per le **altre tipologie di utenti**, oltre ai costi di realizzazione dell'allacciamento **possono essere inclusi anche i costi di estensione e/o potenziamento della rete** e di ogni altra opera necessaria per fornire l'energia termica all'utente
- Il corrispettivo può essere applicato per un periodo massimo di:
 - **5 anni** nel caso di un **utente residenziale**, sia domestico sia non domestico, diverso da un utente socio della cooperativa che gli fornisce energia termica
 - **10 anni** per le **altre tipologie di utenti**
- L'ammontare del corrispettivo (C) si riduce nel tempo (linearmente) in funzione del tempo residuo di applicazione (t):

$$C_{applicato} = C_{iniziale} * \frac{t_{residuo}}{t_{totale}}$$

Esempio applicativo del corrispettivo di salvaguardia (1)

- Esempio applicativo (utente residenziale domestico):
 - Costo allacciamento: 6.000 €
 - Corrispettivo di allacciamento: 1.000 €
 - Valore *max* del corrispettivo di salvaguardia: $6.000 - 1.000 = 5.000$ €
 - Data sottoscrizione contratto di fornitura: 1° ottobre 2020
 - Durata contratto: 5 anni
 - Data recesso: 30 settembre 2023 (731 giorni mancanti allo scadere dei 5 anni)
 - Valore corrispettivo di salvaguardia: $5.000 * (731 / 1.826) = 2.002$ €



Esempio applicativo del corrispettivo di salvaguardia (2)

- Esempio applicativo (utente NON residenziale):
 - Costo allacciamento: 12.000 €
 - Costo estensione e potenziamento rete: 15.000 €
 - Corrispettivo di allacciamento: 10.000 €
 - Valore *max* del corrispettivo di salvaguardia: $12.000 + 15.000 - 10.000 = 17.000$ €
 - Data sottoscrizione contratto di fornitura: 1° ottobre 2020
 - Durata contratto: 10 anni
 - Data recesso: 30 settembre 2025 (1.826 giorni mancanti allo scadere dei 10 anni)
 - Valore corrispettivo di salvaguardia: $17.000 * (1.826 / 3.652) = 8.500$ €

Modalità di esercizio del diritto di recesso – contratti esistenti

- Eventuali clausole relative a penali, altri corrispettivi o oneri, vincoli temporali di durata del contratto che siano incluse in contratti di allacciamento e/o di fornitura del servizio sottoscritti entro la data di entrata in vigore del TUAR (1° giugno 2018), continuano a trovare applicazione (comma 9.4):
 - per gli utenti con potenza contrattualizzata minore o uguale a 350 kW, per la durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023
 - per gli utenti con potenza contrattualizzata maggiore di 350 kW, per la durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2028
- Decorsi i termini sopraindicati, laddove il contratto continui ad avere esecuzione, le predette clausole si considerano non apposte

Definizione utente residenziale domestico

- Si considera utente residenziale domestico (comma 1.1):
 - un'utente che utilizza l'energia termica per locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione, adibiti a studi, uffici, laboratori, cantine o garage, purché:
 - l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di fornitura per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti
 - il titolare del punto di fornitura sia una persona fisica
 - un condominio con uso domestico, diviso in più unità catastali, in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli elencati nel precedente alinea, purché:
 - il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio
 - l'energia termica fornita non sia utilizzata in attività produttive, ivi incluse la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, il servizio energia



ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Grazie per l'attenzione